

Testo del disegno di legge in cui sono contenuti gli «Interventi per l'innovazione industriale», presentato dal responsabile dello Sviluppo economico e approvato il 22 settembre 2006 dal Consiglio dei ministri. La numerazione del testo potrebbe subire modifiche prima della presentazione alle Camere

TITOLO III

Interventi in materia di brevetti

ARTICOLO 10

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

1. Il Governo è delegato a adottare, entro dodici mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale, ai sensi e nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti criteri: a) armonizzazione della normativa alla disciplina comunitaria e internazionale intervenuta successivamente all'emanazione del decreto legislativo n. 30 del 2005, nonché individuazione degli aspetti procedurali e del regime sanzionato derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 della legge 22 febbraio 2006, n. 78, di conversione del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 3, recante attuazione della direttiva 98/44/Ce in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche; b) introduzione di strumenti di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi, nonché di eventuali disposizioni di chiarimento del regime transitorio; c) adeguamento della protezione del diritto d'autore sui disegni e modelli industriali alla disciplina comunitaria del diritto d'autore; d) modifica, di concerto con il ministro dell'Università e della ricerca scientifica, dell'articolo 65 del codice della proprietà industriale, dedicato alle invenzioni dei ricercatori delle Università e degli Enti pubblici di ricerca, prevedendo che l'Università o l'Amministrazione attuino la procedura di brevettazione, acquisendo il relativo diritto sulla invenzione; e) applicazione, nelle controversie in materia di proprietà industriale, del rito ordinario in sostituzione del rito applicabile nelle controversie di diritto societario, fatti salvi i procedimenti giudiziari iniziati col rito societario; f) integrazione delle disposizioni del codice della proprietà industriale concernenti gli interventi contro la pirateria prevedendo l'attribuzione alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale della competenza a decidere sulle opposizioni avverso i provvedimenti di distruzione delle cose oggetto di pirateria adottati ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; g) modifica e integrazione della normativa riguardante le nuove varietà vegetali, adeguandole alle disposizioni comunitarie e alle convenzioni internazionali e prevedendo che le licenze obbligatorie siano rilasciate solo per motivi di pubblico interesse e non per mancata attuazione dell'invenzione oggetto del brevetto.

ARTICOLO 11

Disposizioni in materia di diritti sui brevetti

1. Con decreto del ministro dello Sviluppo economico di concerto con il ministro dell'Economia, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono istituiti i diritti sui brevetti per invenzione industriale e per modelli di utilità e sulla registrazione di disegni e modelli nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi d'impresa. Sono esonerati dal pagamento dei diritti di deposito e di trascrizione, relativamente ai brevetti per invenzione e ai modelli di utilità, le università, le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca e le amministrazioni della Difesa e delle Politiche agricole, alimentari e forestali.

2. I diritti per il mantenimento in vita dei brevetti per invenzione industriale e per modelli di utilità e per la registrazione di disegni e modelli, di cui all'articolo 227 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 Codice della proprietà industriale, sono dovuti secondo i seguenti criteri: a) dalla quinta